

Decisione n. 16 dell'8 luglio 2017

OGGETTO: Arch. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza acquisita in data 7 giugno 2017 al protocollo di questo Ufficio n. 1195 , con la quale l'Arch. (omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego di accesso tacito opposto dal Comune di (omissis) relativamente alla richiesta volta ad ottenere la documentazione relativa a:

- Lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della Scuola Media di (omissis)
- Lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della Scuola Materna di (omissis).

VISTA la nota, prot. n. 1227 del 09/06/2017, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto al Comune di (omissis) di fornire entro 20 giorni le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso.

PRESO ATTO che la predetta Amministrazione, con comunicazione pervenuta via pec in data 29.06.2017 (acquisita al protocollo di questo Ufficio n. 1370), ha comunicato l'accoglimento delle richieste di accesso, il cui differimento è stato causato esclusivamente da problemi organizzativi.

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie è assolutamente chiaro che l'esame nel merito della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per la medesima, una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. La richiesta di riesame presentata dall'Arch. (omissis) avverso il rifiuto opposto dal Comune di (omissis) è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.



Il Difensore Civico

2. La presente decisione è comunicata alla ricorrente e al Comune di (omissis).

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.